

## COMUNE DI QUARTO

### Città Metropolitana di Napoli

#### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 21.06.2019

Deliberazione n. ~~25~~ del ~~.....~~ 23/08/2022

**Oggetto: Sentenza TAR Campania, Sez.V, n.2225/2019 – Sentenza TAR Campania, Sez. v, n.5319/2021 – Art. 42-bis, D.P.R. n.327/2001 – Acquisizione al patrimonio indisponibile.**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 12.30 e seguenti, convocata per le vie brevi, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 21.06.2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. l.gs. n. 267/2000, si è riunita per trattare gli affari di competenza.

La seduta si svolge:

in presenza dei componenti presso la sede comunale;

in modalità telematica a distanza in virtù di quanto dispone l'art. 5, comma 3 del regolamento per lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica approvato con deliberazione dell'OSL n. 10 del 08.07.2020.

Componente	Presente	Assente
Maria Antonietta Cugusi	x	
Giuseppe Amore	x	
Gaetano Mosella	x	

Premesso:

che il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 07.05.2019, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

che con D.P.R. in data 21.06.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente nelle persone dei Signori: Dott. Giuseppe Amore, Dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, Dott. Gaetano Mosella;

che in data 15.07.2019 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Vista la propria deliberazione n. 1 in pari data 15.07.2019, con la quale la Commissione Straordinaria di Liquidazione (C.S.L.) si è insediata presso l'ente ai sensi dell'art. 252, comma 2, d.lgs. 18.08.2000, n.267 e ha provveduto, in assenza, tra i componenti, di magistrato a riposo della Corte dei conti o

della Magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato, ad eleggere il presidente della Commissione ai sensi dell'art. 252, comma 1, d.lgs., cit..nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Cugusi.

Vista la propria precedente deliberazione n.17 del 01.07.2021 con la quale questa C.S.L. ha formulato all'Amministrazione Comunale di Quarto la proposta di adesione alla procedura semplificata della liquidazione ex art.258, d.lgs. n.267/2000;

Vista la deliberazione della g.c. n.134 del 31.12.2021 con la quale il comune di Quarto ha aderito alla proposta di adozione della procedura semplificata della liquidazione ex art.258, d.lgs. n.267/2000;

Richiamato, in particolare, il comma 2 del citato art.258, per il quale, acquisita l'adesione dell'ente locale, questo è tenuto a mettere a disposizione risorse per un importo che consenta di finanziare i debiti ammessi alla massa passiva in quanto certi, liquidi ed esigibili;

Richiamato, altresì, il comma 3 del citato art.258, per il quale, l'organo straordinario di liquidazione, una volta acquisita la disponibilità delle risorse, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso;

Richiamato, infine il comma 4 del citato art.258, per il quale l'organo straordinario della liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione e il 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;

Vista la sentenza del TAR Campania, sez. V, n.2225/2019, su ricorso R.G. n.1536/2014, proposto da Lem Labor S.r.l. in liquidazione, che condannava il comune di Quarto alla reintegra nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli siti nel territorio comunale, attualmente oggetto di occupazione illegittima, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art.42-bis, D.P.R. n.327/2001;

Vista la sentenza del TAR Campania, Sez.V, n.5319/2021, su ricorso R.G. n.1559/2021 proposto da Lem Labor S.r.l. in liquidazione per l'ottemperanza della predetta sentenza n.2225/2019, con la quale il ricorso veniva accolto e nominato un commissario ad acta, salva l'emissione degli atti necessari all'ottemperanza da parte dell'ente;

Vista l'ordinanza del TAR Campania, Sez.V, n.6636/2021, con la quale, a seguito della rimessione dell'incarico da parte del nominato commissario ad acta, è stato nominato, quale nuovo commissario ad acta, il segretario del comune di Quarto;

Vista la nota prot. n. 44655 del 18.11.2021, con la quale il segretario dell'ente, in qualità di commissario ad acta, ha trasmesso la documentazione inerente l'esecuzione della sentenza TAR Campania sez. V, n 2225/2019, su ricorso R.G. n. 1536/2014 proposto da Lem Labor S.r.l. in liquidazione contro il comune di Quarto (NA).

Vista la nota prot. n. 50756 del 14.12.2021, con la quale questa Commissione Straordinaria di Liquidazione comunicava l'impossibilità di dare esecuzione alla citata sentenza del TAR Campania n.2225/2019 in assenza della scelta discrezionale tra la restituzione e l'acquisizione del suolo da parte del comune, scelta dalla quale dipendono le conseguenti obbligazioni di dare;

Interesse risarcitorio (non risultando agli atti diversa entità del danno) €47.494,08 (5% annuo dal 1990 al 2022) sul valore venale del bene.

Accertato che la deliberazione commissariale n.1/2022 citata è stata trasmessa alla Lem labor S.r.l. per il tramite del procuratore costituito in giudizio, con nota prot. n.22014 del 21.06.2022 alla quale nessun riscontro risulta pervenuto;

Richiamata la propria nota prot. n.28230 del 09.06.2022 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento alla medesima Lem Labor S.r.l. e verificato che nessuna osservazione risulta pervenuta al protocollo dell'ente;

Ritenuto che l'ente, attraverso il deliberato del commissario ad acta n.1 del 15.06.2022, dichiarato immediatamente eseguibile, abbia esercitato il potere discrezionale di scelta tra la restituzione e l'acquisizione del suolo appreso illegittimamente dalla Lem Labor S.r.l. in liquidazione, optando, sulla base delle motivazioni espresse nel medesimo deliberato e nel presente atto richiamate, per l'acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art.42-bis, D.P.R. n.327/2001;

Che, pertanto, questa C.S.L., dando seguito all'esercizio delle competenze da parte dell'ente, può disporre che il suolo illegittimamente occupato, come sopra identificato, sia acquisito al patrimonio indisponibile del comune di Quarto;

Con voti unanimi, espressi in modalità telematica,

### **DELIBERA**

Di prendere atto del deliberato del commissario ad acta n.1 del 15.06.2022, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale il comune di Quarto, al fine di ottemperare alla sentenza del TAR Campania, Sez. V, n.2225/2019, ha esercitato il potere discrezionale di scelta tra la restituzione e l'acquisizione del suolo appreso illegittimamente, come meglio catastalmente e urbanisticamente identificato in premessa, optando, sulla base delle motivazioni espresse nel medesimo deliberato e nella premessa del presente atto richiamate, per l'acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art.42-bis, D.P.R. n.327/2001;

Di tenere conto, ai fini della valutazione degli interessi in conflitto da parte dell'ente, delle attuali ed eccezionali ragioni del prevalente interesse pubblico, che giustificano l'acquisizione dell'area di che trattasi al patrimonio indisponibile dell'ente, consistenti nel mantenimento della destinazione dell'area medesima a sede stradale pubblica (carreggiata, marciapiedi, sotto servizi fognari, pubblica illuminazione, gas metano e telefonia) della via G. Matteotti, così come conformata negli anni novanta del '900, la quale attraversa una zona diffusamente edificata e delimitata dalla parallela linea ferroviaria Circumflegrea, anche in funzione di collegamento con la restante viabilità e di accesso ai numerosi edifici pubblici (in particolare due edifici scolastici e una stazione ferroviaria) e privati prospicienti.

Di tenere conto, altresì, dell'evidenziazione, da parte dell'ente, dell'assenza di ragionevoli alternative all'acquisizione anche sotto il profilo della salvaguardia della fluidità del traffico veicolare che, in caso di interruzione della sede stradale, andrebbe a congestionarsi nella viabilità adiacente e comunque insistente sull'intera porzione del territorio comunale.

Richiamato l'art. 42-bis, commi 1 e 3, D.P.R. n.327/2001, per il quale l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, determinato in misura corrispondente al valore venale ovvero, se trattasi di terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art.37, commi da 3 a 7, e non patrimoniale nella misura del dieci per cento del valore venale del bene;

Richiamato, altresì, l'ultimo periodo del comma 3, del citato art. 42-bis, che prevede, per il periodo di occupazione senza titolo dell'area, la corresponsione dell'interesse del 5 per cento annuo sul valore del bene, al proprietario a titolo risarcitorio;

Vista la nota prot. n.0021871 del 21.06.2022, con la quale veniva comunicata l'assunzione della deliberazione commissariale n.1 del 15.06.2022 all'oggetto: "Esecuzione sentenza TAR Campania, Sezione V, n.2225/2019, su ricorso iscritto al n. R.G. 1536/2014, proposto da Lem Labor S.r.l. in liquidazione contro il comune di Quarto – Provvedimenti";

Preso atto che con la citata deliberazione commissariale, assunta su conforme motivata proposta del responsabile del settore tecnico (cfr. nota prot. 21363 del 15.06.2022) a seguito dell'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti responsabili di settore, viene esercitata la scelta dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente dell'area oggetto di occupazione illegittima come di seguito identificata:

**Dati catastali:** F. 12 – P.lla 1371 ex 34 – Superficie catastale a 3 e ca 02 – Superficie da acquisire mq 302;

**Dati urbanistici:** F.12 – P.lla 1371 ex 34 – Destinazione Zona B – Zona di completamento con vincolo non *aedificandi* per il verde di rispetto.

Preso atto, in particolare, delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, poste dall'ente alla base della scelta discrezionale di acquisizione dell'area, interesse articolatamente espresso nel deliberato del commissario ad acta su conformi proposta e relazione del responsabile del settore tecnico, e consistenti nel mantenimento della destinazione dell'area medesima a sede stradale della via G. Matteotti, asse di collegamento attualmente stabilmente inserito nella rete viaria comunale e la cui interruzione determinerebbe significativi disagi nella gestione del traffico veicolare e negli accessi alla viabilità da e verso edifici pubblici e privati;

Preso atto, altresì, della quantificazione del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale nonché dell'interesse risarcitorio, sulla base dei predetti dati catastali e urbanistici identificativi nonché dei criteri generali per la liquidazione stabiliti nella sentenza del TAR Campania n. 2225/2019, ed esplicitati nella menzionata proposta di deliberazione redatta dal responsabile del settore tecnico del comune di Quarto, come segue:

Pregiudizio patrimoniale €29.683,82 (valore venale €14.465,80 rivalutato al 31.01.2022)

Pregiudizio non patrimoniale €2.968,38 (10% del valore venale rivalutato)

Di disporre, per tutto quanto espresso, ai sensi dell'art.42-bis, D.P.R. n.327/2001, e al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania n.2225/2019, l'acquisizione al patrimonio indisponibile del comune di Quarto dell'area, di proprietà di Lem Labor S.r.l. in liquidazione (C.F. 04138131216), di seguito catastalmente e urbanisticamente identificata:

**Dati catastali:** F. 12 – P.lla 1371 ex 34 – Superficie catastale a 3 e ca 02 – Superficie da acquisire mq 302;

**Dati urbanistici:** F.12 – P.lla 1371 ex 34 – Destinazione Zona B – zona di completamento con vincolo non *aedificandi* per il verde di rispetto;

Di prendere atto della quantificazione delle obbligazioni di dare a favore della Lem Labor S.r.l. in liquidazione relativamente al pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale nonché all'interesse risarcitorio, sulla base dei predetti dati catastali e urbanistici identificativi nonché dei criteri generali per la liquidazione stabiliti nella sentenza del TAR Campania n. 2225/2019, ed esplicitati nella menzionata proposta di deliberazione redatta dal responsabile del settore tecnico del comune di Quarto, per i seguenti importi:

Pregiudizio patrimoniale €29.683,82 (valore venale €14.465,80 rivalutato al 31.01.2022)

Pregiudizio non patrimoniale €2.968,38 (10% del valore venale rivalutato)

Interesse risarcitorio (non risultando agli atti diversa entità del danno) €47.494,08 (5% annuo dal 1990 al 2022) sul valore venale del bene.

Di determinare, pertanto, in complessivi € 80.146,28 l'importo a titolo di indennizzi per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale nonché a titolo di risarcimento per l'occupazione illegittima dell'area del suolo di che trattasi.;

Di richiamare, al riguardo, gli artt. 244 e ss., d.lgs. n.267/2000 contenenti la speciale disciplina degli enti locali dissestati e, in particolare, della rilevazione, liquidazione e pagamento della massa passiva secondo il disposto di cui all'art.258, d.lgs. n.267/2000 alla cui proposta ha aderito, come meglio descritto in premessa, il comune di Quarto;

Di dare atto che il pagamento delle somme in questione non rientra tra i casi previsti dalla l. n.236/2010 né tra quelli previsti dall'art. 2, d.lgs n.210/2002 in materia di certificazione della regolarità contributiva;

Di dare atto che a tale somma non si applica la ritenuta del 20% di cui alla l. n.413/1991 in quanto trattasi di terreno privo del requisito dell'edificabilità;

Di autorizzare il trasferimento del bene immobile di che trattasi con la consistenza descritta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù attiva e passiva legalmente costituita;

Di disporre che il presente atto sia notificato, nelle forme degli atti processuali civili, al proprietario, Lem Labor S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante liquidatore p.t. Sig. Sabatino Ferrara, dom.to per la carica presso la sede della società in Pozzuoli, Via San Gennaro nonché presso

il domicilio del procuratore costituito in giudizio, Avv. Germana volpe, con studio in Pozzuoli, via Vecchia delle Vigne, n.68;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del comune di Quarto e nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale istituzionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, d.lgs. n.33/2013;

Di dare comunicazione del presente atto, mediante trasmissione di copia integrale, entro trenta giorni alla Corte dei conti della Campania;

Di dare mandato ai competenti uffici del comune di Quarto, allo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla registrazione e trascrizione del presente atto presso l'Agenzia del Territorio, Servizio pubblicità immobiliare, a spese dell'ente;

Di dare atto che contro il presente provvedimento l'avente diritto su indicato potrà proporre impugnazione, secondo le modalità di cui agli artt.53 e 54, D.P.R. n.327/2001 e all'art.29, d.lgs. n.150/2011; è ammessa, altresì, impugnazione mediante ricorso al TAR Campania nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data del ricevimento della presente.

Di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sindaco del comune di Quarto e al Presidente del Consiglio comunale;
- all'Assessore al bilancio;
- al Segretario dell'ente;
- al Responsabile del settore tecnico;
- al Responsabile del settore patrimonio;
- al Responsabile del settore finanziario.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.P.R. n.378/1993, verrà pubblicata, ai sensi dell'art.124, d.lgs. n. 267/2000, a cura del Segretario dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

Maria Antonietta Cugusi

Il componente

Giuseppe Amore



Firmato digitalmente  
da AMORE GIUSEPPE  
C:IT

Il componente

Gaetano Mosella



Firmato digitalmente  
da MOSELLA GAETANO  
C=IT

Firmato digitalmente da  
**Maria Antonietta Cugusi**